

Omessi versamenti sotto la lente

Pagina a cura
di **FRANCO RICCA**

La dichiarazione annuale Iva sorveglia anche lo stato dei debiti per omessi versamenti d'imposta periodici degli anni precedenti; omissioni che, in via di principio, non impattano sulla compilazione della dichiarazione e sono monitorati dalle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche (Lipe). Tuttavia, gli omessi versamenti periodici possono determinare il "congelamento", in tutto o in parte, del credito risultante dalla dichiarazione, sicché la sorveglianza si rende necessaria allo scopo di determinare se e in quale misura, per effetto dei pagamenti successivi, il credito si sbocchi e possa essere utilizzato. Vediamo meglio come funziona il meccanismo.

Blocco del credito "potenziale". L'Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche, evidenziata dal contribuente nelle relative Lipe, in sede di dichiarazione annuale deve essere scomputata anche se non versata, poiché verrà posta in riscossione dall'Agenzia delle entrate come debito periodico, ai sensi dell'art. 54-bis del dpr 26 ottobre 1972, n. 633. Infatti, nel campo 1 del rigo VL30 della dichiarazione annuale Iva 2024, denominato "Iva periodica", deve essere indicato il maggior importo tra:

- l'Iva periodica dovuta (campo 2), che corrisponde alla somma dei debiti periodici emergenti, di regola, dalle Lipe presentate per l'anno 2023 e dal quadro VP della dichiarazione stessa, e dell'acconto di dicembre

- l'ammontare complessivo dell'Iva periodica del 2023, compreso l'acconto di dicembre, effettivamente versata, anche a seguito di ravvedimento, sia spontaneamente (campo 3) che a seguito di comunicazioni di irregolarità (campo 4) o di cartelle di pagamento (campo 5) fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Pertanto, l'eventuale debi-

to che emerge nel rigo VL32 della dichiarazione annuale, come saldo della dichiarazione, risulta nettato dei versamenti periodici non effettuati, che potranno essere versati dal contribuente o iscritti a ruolo dall'amministrazione come debiti periodici.

Se però, così procedendo, la dichiarazione chiude con un saldo a credito nel rigo VL33, non è possibile evidenziare tale credito fino a concorrenza dell'ammontare dei versamenti periodici non effettuati; alla determinazione del credito, infatti, concorrono solo i versamenti effettuati prima della presentazione della dichiarazione. In tale eventualità, quindi, occorre prendere in considerazione, in sede di liquidazione definitiva, non l'importo dell'Iva periodica (campo 1 del rigo VL30), ma l'ammontare complessivo dell'Iva periodica versata (somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30). Di conseguenza, nel rigo VL33 occorre indicare il credito che residua dopo l'espunzione dell'ammontare dei versamenti periodici omessi, non indicando nessun importo se tale ammontare supera il credito nettato.

Questo procedimento mira ad evitare che la dichiarazione annuale evidenzii un credito d'imposta (riportabile a nuovo, anche per la compensazione orizzontale) scaturito da debiti periodici non saldati; tale credito "potenziale" rimane pertanto congelato e potrà maturare soltanto dopo l'effettuazione dei versamenti periodici omessi.

Il credito potenziale trova evidenza nel rigo VL41 della dichiarazione annuale, nel quale occorre indicare:

- nel campo 1, l'eventuale differenza positiva, tra l'Iva periodica dovuta (rigo VL30, campo 2) e quella effettivamente versata (somma degli importi dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30)

- nel campo 2, l'eventuale differenza, solo se positiva, tra il credito che sarebbe scaturito se tutti i versamenti periodici fossero stati effettuati entro la data di presentazione

della dichiarazione (credito potenziale) e il credito indicato nel rigo VL33, come dettagliatamente precisato nelle istruzioni.


Detta differenza rappresenta quindi l'importo del credito "congelato", che potrà maturare successivamente, per effetto dell'esecuzione dei versamenti periodici relativi al 2023 dopo la presentazione della dichiarazione annuale, di cui si dovrà dare conto nel quadro VQ delle dichiarazioni successive.

Il quadro VQ. Se la mancata esecuzione dei versamenti periodici entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale determina il congelamento di un credito potenziale, la situazione dovrà essere monitorata, negli anni a seguire, fino a quando il pagamento dei debiti periodici consentirà lo sblocco del credito. A questo scopo si dovrà compilare, nelle dichiarazioni successive, il quadro "VQ - Versamenti periodici omessi", indicandovi i pagamenti via via effettuati e calcolando progressivamente l'eventuale credito maturato.

Poiché il quadro VQ risponde all'esigenza di "consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d'imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione", non deve essere compilato in mancanza di "crediti potenziali" da liberare. I contribuenti tenuti a compilare il quadro VQ non possono presentare la dichiarazione annuale utilizzando il modello semplificato BASE, che non contiene tale quadro.

Il quadro è composto da cinque righe (da VQ1 a VQ5) di identico contenuto, in modo da permettere di riportare le pertinenti informazioni fino a cinque periodi d'imposta; se necessario, si dovranno utilizzare moduli aggiuntivi.

Ciascun rigo si compone di undici campi, dei quali gli ultimi tre (numerati da nove a undici) riguardano la segnalazione di condizioni soggettive



particolari.

Nei primi otto campi occorre riportare le seguenti informazioni:

- nel campo 1, l'anno d'imposta al quale si riferiscono i dati dei campi successivi; come detto, deve trattarsi di periodi d'imposta precedenti quello della dichiarazione, per cui nella dichiarazione Iva 2024 non può essere indicato il 2023;

- nel campo 2, la differenza (se positiva) tra l'Iva periodica dovuta e l'Iva periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 (rigo VW30 nel caso di liquidazione di gruppo) della dichiarazione;

- nel campo 3, la differenza (se positiva), tra il credito che si sarebbe generato se l'Iva periodica fosse stata versata entro la presentazione della dichiarazione (credito potenziale) e quello effettivamente

indicato nel rigo VL33 della dichiarazione annuale in ossequio alle istruzioni, che impongono di non considerare i versamenti non effettuati;

- nel campo 4, l'ammontare dell'Iva periodica versata, a seguito di comunicazioni di irregolarità o cartelle di pagamento, oppure di cessazione della sospensione, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente, risultante dalla somma dei versamenti indicati nei campi 4, 5, 6 e 7 del quadro VQ del modello Iva dell'anno precedente;

- nei campi 5 e 6, l'ammontare dell'Iva periodica versata, rispettivamente a seguito di comunicazione di irregolarità (campo 5) e della notifica di cartelle di pagamento (campo 6), nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2022 e la data di presentazio-

ne della dichiarazione 2024

- nel campo 7, l'ammontare dell'Iva periodica versata, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione dei termini disposta per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2022 e la data di presentazione della dichiarazione 2024

- nel campo 8, l'importo dell'eventuale credito che scaturisce dai versamenti indicati nelle colonne 5, 6 e 7, determinato secondo la formula riportata nelle istruzioni. Tale importo rappresenta il credito maturato, da riportare nel rigo VL12 per la definitiva liquidazione dell'imposta dovuta per l'anno 2023; tale credito, quindi, ancorché relativo a periodi d'imposta precedenti, concorre a determinare il saldo del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

— © Riproduzione riservata —

Crediti rigenerati nel rigo VL40. Verifiche in tempo reale

I contribuenti che, nel corso del 2023, abbiano riversato all'Agenzia delle entrate crediti esistenti, ma indebitamente utilizzati in compensazione, possono recuperarli indicandoli nel rigo VL40 della dichiarazione annuale. Più precisamente, secondo le istruzioni il rigo in esame accoglie "l'ammontare corrispondente al credito riversato...", qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo in compensazione del credito Iva in mancanza del visto di conformità)...Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel

periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione".

Attenzione: non va indicato nel rigo VL40, bensì nel rigo VX3, l'eventuale credito relativo al periodo d'imposta 2023, utilizzato in compensazione in misura superiore a quella che emerge dalla presente dichiarazione o in misura superiore al limite annuale di 2.000.000 di euro e spontaneamente riversato, come indicato dall'Agenzia nella circolare n. 48 del 7 giugno 2002 e nella risoluzione 452 del 27 novembre 2008.

Società non operative. Tornando al rigo VL40, nella risposta ad interpellato n. 10 del 17 gennaio 2024 l'Agenzia ha chiarito che tale rigo deve essere utilizzato anche per indicare il credito che la società non operativa ha indebitamente ottenuto a rimborso e che ha riversato poi all'ufficio in sede di accerta-

mento. Ciò, naturalmente, a condizione che il credito non sia da considerarsi estinto per effetto del protrarsi della condizione di non operatività per tre anni consecutivi. Se il pagamento all'ufficio avviene in forma rateale, il recupero avverrà per la quota pagata in ciascun anno, nel rigo VL40 della corrispondente dichiarazione annuale. In questo modo, il credito (non spettante, ma esistente) restituito all'ufficio viene rigenerato e partecipa alla determinazione del saldo d'imposta, a credito o a debito, emergente dalla dichiarazione relativa all'anno del pagamento.

Primi controlli in tempo reale. Anche con riferimento alla dichiarazione Iva 2024 l'Agenzia delle entrate provvederà quasi certamente all'esecuzione in tempo reale di un primo screening degli inadempimenti all'obbligo. Guardando al

passato, può infatti presumersi che, una volta decorso il termine ordinario del 30 aprile, l'Agenzia invierà un invito alla compliance ai contribuenti che risulteranno non avere presentato la dichiarazione annuale e a coloro che non avranno compilato il quadro VE delle operazioni attive, qualora dai dati acquisiti dal Sistema di interscambio attraverso le fatture elettroniche, le comunicazioni delle operazioni con soggetti esteri (ex esterometro) ed i corrispettivi telematici, emerga invece l'effettuazione di operazioni nel 2023. Gli interessati saranno così invitati a rimediare all'omissione entro i novanta giorni dalla suddetta scadenza, presentando la dichiarazione tardiva ma valida, oppure a regolarizzare l'incompletezza mediante dichiarazione integrativa.

— © Riproduzione riservata — ■